

MASSIMARIO GIURISPRUDENZA IN MATERIA LAVORISTICA
CONTROVERSIE SAPIENZA UNIVERSITA'

PERSONALE UNIVERSITARIO STRUTTURATO

**ONERI RELATIVI A INDENNITA' ASSISTENZIALI DA
CORRISPONDERSI A PERSONALE UNIVERSITARIO STRUTTURATO -
INDENNITA' EX ART. 31 D.P.R. 20 DICEMBRE 1979, N. 761 -
LEGITTIMAZIONE PASSIVA AZIENDE OSPEDALIERE
CONVENZIONATE.**

“La condanna al pagamento delle differenze retributive in virtù dell’equiparazione economica ex art. 31 d.P.R. n. 761/1979 va pronunciata esclusivamente nei confronti dell’Azienda Policlinico.

Questa conclusione non è smentita dal tenore letterale del co. 2 dell’art. 31 del DPR citato secondo cui : “Le somme necessarie per la corresponsione dell’indennità di cui al presente articolo sono a carico dei fondi assegnati alle regioni ai sensi dell’art. 51 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e sono versate con le modalità previste dalle convenzioni, dalle regioni alle università su documentata richiesta per la corresponsione agli aventi diritto”.

Ciò in quanto va infatti evidenziato che all’epoca del DPR cit., ossia nell’anno 1979, l’Azienda Policlinico non era ancora stata eretta ad autonomo ente di diritto pubblico, ma era soltanto un organo dell’Università (vedi sopra).

Tanto si evince anche dalla rubrica dell’art. 31 cit. (“personale delle cliniche e degli istituti universitari convenzionati”), che presupponeva – sul piano della soggettività giuridica – la necessaria riconducibilità delle cliniche e degli istituti all’unico ente allora esistente, ossia l’Università degli Studi. Dunque quella previsione era coerente con l’assetto normativo allora esistente, per cui l’unica legittimata passiva rispetto alla domanda proposta da un dipendente era (né poteva essere altrimenti) l’Università.

Per cui una volta sopravvenuto il mutamento del contesto normativo, sopra ricordato, con la costituzione dell’Azienda Policlinico come autonomo ente pubblico, è divenuto necessario ora interpretare quella norma in modo sistematico, dovendo essere intesa come riferita non già all’Università, bensì all’Azienda Policlinico, quale ente che partecipa “in proprio” alle attività assistenziali del servizio sanitario nazionale.

Peraltro, anche sul piano letterale il ricordato comma 2 dell’art. 31 cit. evidenzia solo un rapporto diretto di erogazione di somme tra la Regione e l’Università, ma

nulla dispone in ordine al soggetto tenuto, poi, alla sopportazione del debito nei confronti degli aventi diritto, ossia del personale dipendente. E sul piano interpretativo oggi quel soggetto va identificato nell'Azienda Policlinico, qualora si tratti di dipendenti dell'Università che prestino la loro opera all'interno, appunto, dell'Azienda predetta".

**CORTE DI APPELLO DI ROMA, SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA,
SENTENZA 20 GIUGNO 2011, N. 4041**